

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		SELVAGGI	305
Gozzi: Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi. (419)	297	ROSINI	305
PRESIDENTE	297, 298	Disegni di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
FERRERI PIETRO, <i>Relatore</i>	298	Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (559)	306
CAVALLARI VINCENZO	298	PRESIDENTE	306
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	298	Norme riguardanti i generali di divisione del Corpo della guardia di finanza. (567)	307
		PRESIDENTE	307
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Votazione segreta:	
Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso. (576)	298	PRESIDENTE	307
PRESIDENTE	298, 299, 300		
BERZANTI, <i>Relatore</i>	298, 300		
CAVALLARI VINCENZO	299, 300		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	300		
Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà. (350)	303		
PRESIDENTE	303, 304, 305, 306		
BERZANTI, <i>Relatore</i>	303, 305		
CAVALLARI VINCENZO	304, 305, 306		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	305, 306		

La seduta comincia alle 9,10.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Gozzi: Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi. (419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Gozzi: « Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della leg-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1954

ge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi ».

Aggiungo che l'XI Commissione permanente (Lavoro) non ha ancora espresso il parere su questo provvedimento; essendo trascorsi i termini stabiliti dal regolamento, si intende che vi abbia rinunciato.

Il relatore, onorevole Ferreri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Questa proposta di legge vuole eliminare un inconveniente verificatosi durante l'applicazione della legge 24 maggio 1952, n. 610, che fu pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* soltanto il 17 giugno 1952.

La suddetta legge 24 maggio 1952 consentiva a taluni dipendenti, ai quali si concedeva un miglioramento nel trattamento di quiescenza, iscritti agli istituti di previdenza, di poter migliorare e regolarizzare la propria posizione nei confronti degli istituti concedenti la pensione, a condizione che entro il 31 dicembre 1952, cioè dopo sei mesi che la legge era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, sia essi che gli enti pubblici dai quali dipendevano avessero provveduto a determinati versamenti.

Si è constatato che il termine del 31 dicembre 1952 è risultato eccessivamente breve, essendo stata la proposta iniziale approvata con notevole ritardo.

Di qui la ragione della presentazione della proposta di legge del deputato Gozzi con la quale il termine del 31 dicembre 1952 viene prorogato di altri sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di cui trattasi.

La presente proposta di legge, che consta di un articolo unico, trova il consenso anche del Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, per cui sono del parere di invitare i colleghi ad esprimersi in senso favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è prorogato a sei mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge ».

CAVALLARI VINCENZO. Invece di usare una dizione che potrebbe presentarsi equi-

voca, propongo di attenerci ad una formulazione più chiara della proposta di legge.

PRESIDENTE. Circa la sostanza del provvedimento in esame, mi pare che siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda la forma, credo sia opportuno modificare la dizione dell'articolo unico. A mio avviso, bisognerebbe indicare una data certa; ossia si potrebbe dire:

« Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1954 ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ha detto il relatore, il Governo ha già espresso parere favorevole a questa proposta di legge ed è anche del parere, come proposto dall'onorevole Presidente, di fissare il termine al 31 dicembre 1954.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo nuovo testo dell'articolo.

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso. (576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso » (576).

Comunico che la X Commissione (Industria) ha espresso parere favorevole. Invece la IX Commissione (Agricoltura) non ha espresso ancora il proprio parere sul disegno di legge in esame; essendo trascorso il termine regolamentare s'intende che vi abbia rinunciato. Il relatore, onorevole Berzanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERZANTI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione provvede all'approvazione della Convenzione intervenuta, in data 26 ottobre 1953, fra il Governo (precisamente il Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, vigilanza che viene effettuata a mezzo della guardia di finanza (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) e precisamente: due ufficiali, 23 sottufficiali e 12 militari di truppa.

Tale personale viene distaccato presso un Comando servizio risi, con sede a Milano,

equiparato per ogni effetto ai comandi di compagnia del corpo, ed è ripartito in nuclei ed anche eventualmente in sottonuclei.

Il personale di cui trattasi viene posto fuori organico e rimane a disposizione dell'Ente pur conservando il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare, nonché il trattamento economico del corpo al quale appartiene.

La spesa relativa al trattamento economico fa carico al bilancio dell'Ente, come fanno pure carico all'Ente le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonché i premi di rafferma per i militari del corpo messi a disposizione dell'Ente medesimo. Questo rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una metà del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un semestre di servizio.

L'Amministrazione finanziaria si impegna ad accasermare i sottufficiali e militari di truppa, che rimangono a disposizione dell'Ente, nei locali destinati ai reparti del servizio normale della guardia di finanza già esistenti nella sede di Milano.

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria un compenso giornaliero di lire 20 per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

Sono pure poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione dal personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza, nonché le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.

Di particolare rilievo è il fatto che la Convenzione prevede la propria durata in tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1952, data in cui è scaduta la Convenzione precedente, e stabilisce, a differenza di questa, che dopo il triennio si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia disdetta dall'una o dall'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza di ciascun anno.

Ritengo che la Convenzione stipulata corrisponda ai fini che si propone e, in considerazione del parere favorevole espresso dalla X Commissione (Industria), propongo la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Io e il gruppo parlamentare al quale appartengo avevamo pensato, nella seduta precedente, quando stava per venire in discussione il presente disegno di legge, di chiedere, a termini del regolamento, che il suo esame venisse deferito all'Assemblea plenaria. Ciò intendevamo fare non tanto per il disegno di legge, quanto perché la Camera nel suo complesso potesse interessarsi del problema di notevole importanza relativo all'Ente risi, cioè della fisionomia di questo Istituto, della sua attività e di quelli che sono i motivi per conservarlo eventualmente in vita oppure per liquidarlo, insomma, quali sono i benefici che il paese trae dal funzionamento di questo Ente risi e, d'altra parte, quali, invece, sono gli inconvenienti.

Però, tutto sommato, abbiamo ritenuto di non dovere insistere nella richiesta prospettata la volta scorsa, perché ci riserviamo in altra occasione di riproporre questi interrogativi ed anche perché effettivamente il presente disegno di legge, per essere attinente ad un particolare servizio della guardia di finanza nei confronti dell'Ente risi, male si sarebbe prestato ad un esame generale dell'attività di detto Ente.

Preannuncio tuttavia che, appena ne sarà offerta la possibilità, chiederemo che sia demandato all'esame dell'Assemblea l'esame generale cui ho ora accennato.

Per quanto riguarda il presente disegno di legge, nei confronti del quale noi esprimeremo voto contrario, una cosa vi è da domandarsi: che cosa c'entra la guardia di finanza nella vigilanza per il trasporto, il trasferimento e la pilatura del riso?

Per questi stessi motivi, noi potremmo chiedere l'aiuto della guardia di finanza nella raccolta delle patate oppure nel compimento dell'ammasso del grano.

Evidentemente, la guardia di finanza non ha nulla a che fare con questi servizi, a meno che questa nuova attività che si intende attribuire ad una parte, sia pure esigua, del personale della guardia di finanza non sia un modo di impiego di questi militari, stante l'orientamento che vi è di smobilitazione dell'esercito nazionale e dopo la presentazione al Parlamento del trattato della C.E.D.

Non riesco a rendermi conto dell'utilità di questo disegno di legge e della istituzione, a fianco del Comando del Mediterraneo, di un altro comando, di un comando del servizio risi, le cui attribuzioni di carattere ammini-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1954

strativo, finanziario e militare non sono sufficientemente definite.

Non rendendomi conto della necessità di tale servizio e rendendomi conto, invece, del fatto che se un servizio si doveva fare, sarebbe stato forse più utile e meno dannoso affidarlo a personale privato, anziché alla guardia di finanza, venendo così incontro, sia pure in misura minima, alle necessità di impiego che esistono nel nostro paese, per le suddette ragioni, ripeto, noi voteremo contro il presente disegno di legge.

BERZANTI, *Relatore*. A titolo di chiarimento circa l'osservazione fondamentale fatta dall'onorevole Cavallari Vincenzo, dichiaro che non è esatto quanto è stato detto, cioè che non rientri nei compiti della guardia di finanza la vigilanza sul trasporto, sul trasferimento e sulla pilatura del riso e quello che riguarda in generale l'ammasso del riso.

In realtà, proprio ai sensi della legge che fissa i compiti della guardia di finanza, cioè la legge 4 agosto 1942, che modificava, naturalmente, le leggi precedenti, è previsto espressamente fra gli altri compiti quello di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico ed economico e fu richiamato, appunto, questo compito dallo stesso Ente nazionale risi e dal Ministero dell'agricoltura affinché, nell'interesse dello Stato, vi fosse chi avesse a seguire questo delicato servizio.

Quindi, il nesso esiste ed è previsto addirittura dalla legge e non è che venga creato dal Governo ed in particolare dal Ministero delle finanze.

CAVALLARI VINCENZO, Anche la raccolta delle patate torna a beneficio della collettività.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se vi fosse un ente pubblico che, per finalità di ordine politico ed economico, avesse la funzione di curare la raccolta delle patate, non sarebbe improprio chiedere l'aiuto della guardia di finanza agli

effetti della vigilanza che si rendesse necessaria.

BERZANTI, *Relatore*. Ciò posto, ritengo che l'osservazione mossa, che è l'unica che ho sentito, sia infondata ed insisto nel parere favorevole per l'approvazione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se mi è consentito di dire solo una parola sulla pertinenza di questo servizio, in relazione ai compiti istituzionali della guardia di finanza, vorrei notare che se effettivamente l'Ente risi è istituito per vigilare sulla produzione del riso per consentirne un migliore collocamento all'interno e all'estero, e naturalmente per finanziarsi, deve richiedere dei diritti di contratto, che non hanno natura strettamente privatistica; si vede subito come, da un punto di vista di interesse pubblico la vigilanza della guardia di finanza sia giustificata pienamente.

Mi sembra quindi che le preoccupazioni manifestate a questo proposito non abbiano ragione di essere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il commissario dell'Ente nazionale risi in data 26 ottobre 1953 intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente a decorrere dal 22 novembre 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'articolo 1 della Convenzione stessa è posto fuori organico dal 22 novembre 1952.

(È approvato).

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1954

Do lettura dell'allegato:

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO DELLE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO

Addì 26 ottobre 1953, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze;
L'onorevole EZIO VANONI, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo;
e il Signor GIUSEPPE CANTONI, Commissario dell'Ente nazionale risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:

ART. 1.

Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, è affidato, a far tempo dal 22 novembre 1952, al personale della Guardia di finanza, indicato nella seguente tabella:

Ufficiali:

Capitano	N.	1
Tenente o sottotenente	»	1
		—
	Totale ufficiali . . .	N. 2
		==

Sottufficiali:

Maresciallo maggiore	N.	1
Marescialli capi e ordinari	»	4
Brigadieri	»	8
Sottobrigadieri	»	10
		—
	Totale sottufficiali . . .	N. 23
		==

Militari di truppa:

Finanzieri	N.	12
		—
	Totale militari di truppa . . .	N. 12
		==

Il personale suddetto dipende da un Comando Servizio risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di compagnia del Corpo, ed è ripartito in nuclei ed eventuali sottonuclei nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.

ART. 2.

Il personale di cui al precedente articolo 1 è posto fuori organico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ed è tenuto a disposizione dell'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

ART. 3.

Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

ART. 4.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennità, di qualsiasi genere, spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'Ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.

Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni.

L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documentati rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.

Le ritenute sono operate e versate dal menzionato Ufficio di amministrazione sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

ART. 5.

Sono altresì a carico dell'Ente, con le modalità di cui al precedente articolo 4, le spese e relative indennità di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

ART. 6.

Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonché i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato.

L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una metà del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

ART. 7.

L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza già esistenti nella sede di Milano. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali della stessa sede od in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

ART. 8.

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo della Guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di lire venti per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente Convenzione. Nel caso di variazioni la nuova aliquota avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

ART. 9.

Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza nonché le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.

Il personale autiere fornito dal Corpo osserverà, per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di finanza.

ART. 10.

Al rimborso delle spese che lo Stato dovrà sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente articolo 4.

ART. 11.

Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla Sezione della Tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

ART. 12.

Alle anticipazioni di cui all'articolo 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della Cassa di riserva della Legione di Milano.

ART. 13.

È a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.

ART. 14.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della Guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Però al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

ART. 15.

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1952, e, dopo tale periodo di tempo, si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia disdetta dall'una o dall'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza di ciascun anno.

ART. 16.

La presente Convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata a spese dell'Ente.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà. (350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà ».

Prego il relatore, onorevole Berzanti, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

BERZANTI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame si propone una modifica al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, che è la legge organica dell'imposta sulle assicurazioni. In particolare con tale provvedimento si intendono istituire delle aliquote speciali, non previste dalla legge citata, per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà.

Viene pure consentito che le quietanze, che gli assicurati o i loro aventi causa rilasciano agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore, siano esenti dall'imposta dell'1 per cen-

to di cui all'articolo 10 della tariffa allegato A al citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e siano invece assoggettate alle normali tasse di bollo.

Le innovazioni che apporta il presente disegno di legge alla legge organica, specialmente quelle di cui all'articolo 1, sono determinate dalla opportunità che si vengano a fissare delle aliquote di imposta non eccessivamente gravose per questi contratti che dopo il 1923, data a cui risale la legge, sono venute assumendo una particolare importanza nel mondo economico.

Secondo la legge organica, poiché non erano previsti questi singoli contratti, essi rientravano nella voce generica prevista dall'articolo 9 della tariffa e, in base a questa voce generica « varie », veniva applicata l'aliquota del 18 per cento più una addizionale, per cui si arrivava al 19 per cento sul premio.

Si tratta, come è evidente, di una aliquota eccessivamente gravosa e che veniva a rendere difficile la possibilità di attuazione di questi contratti dato l'onere fiscale a essi relativo. Ragione per cui viene prevista, con il disegno di legge in esame, la istituzione di aliquote più modeste: del 2 per cento per le assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore e del 5 per cento per le assicurazioni di cauzione e contro i danni derivanti da atti di infedeltà di prestatori d'opera.

Questa voce vale particolarmente per gli esattori.

In relazione all'innovazione apportata alla legge organica sull'imposta di assicurazione, viene sollevata da parte degli istituti bancari una voce unanime che richiama l'attenzione sul fatto che sono collegate, in fondo, o hanno affinità con questi contratti di assicurazione di cui stiamo interessando anche le fideiussioni prestate dalle banche a favore di terzi verso pubbliche amministrazioni da aziende o enti di credito contemplati dalla legge bancaria.

Ora, avviene che per queste fideiussioni bancarie, in base a quella che è la legge organica sulla imposta di registro, vengono applicate delle aliquote diverse, e cioè praticamente viene applicato l'1 per cento non sul premio, che in questo caso non esiste, ma sul capitale sul quale viene data la fideiussione.

Ora, con questa aliquota dell'1 per cento più l'altra imposta alla quale sono pure soggette le fideiussioni bancarie, cioè l'I.G.E., a cui invece non sono soggetti i contratti di assicurazione, si viene ad elevare notevolmente l'onere fiscale su queste operazioni bancarie di fideiussione; talché si aveva già attual-

mente, quando per l'imposta di assicurazione sui contratti di cui trattasi si applicava il 18 per cento sul premio, una sperequazione, sperequazione che, naturalmente, diventerebbe oggi molto più sensibile approvando questo disegno di legge che porta al 2 per cento e al 5 per cento le aliquote precedentemente fissate nel 18 per cento. Ragione per cui si renderebbe opportuna, nel momento stesso in cui si approva questo provvedimento, la aggiunta di una norma che preveda la possibilità di regolare anche la materia di cui ho parlato ora, quella cioè delle imposte sulle fideiussioni bancarie, in modo da poter mantenere pressoché simili i pesi fiscali dei due contratti che nella pratica si prefiggono sostanzialmente lo stesso scopo: i contratti di assicurazione e quelli di fideiussione bancaria.

Pertanto, propongo questo articolo aggiuntivo, che dovrebbe diventare l'articolo 3 del disegno di legge:

« Il testo dell'articolo 54 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Cauzioni, malleatorie, fideiussioni anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse di indennità del pari per terzi: sulle prime lire 1000, lire 20, su ogni lire mille in più, lire 10.

« Fideiussioni prestate a favore di terzi verso pubbliche Amministrazioni per periodi non superiori a due anni da aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

a) se prestate per un termine non superiore ad un anno: sulle prime lire 1000, lire 20; su ogni lire 1000 in più, lire 0,50;

b) se prestate per un termine superiore ad un anno ma non a due: sulle prime lire 1000, lire 20; su ogni lire 1000 in più, lire 1.

« Norma speciale. L'imposta si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 53 della legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Poiché si propone, da parte del relatore, un articolo aggiuntivo di una certa importanza, bisognerebbe dare la possibilità alla Commissione di esaminare prima il testo. Indubbiamente, è necessario alle volte proporre aggiunte e modifiche, però bisogna mettere noi e i colleghi

degli altri gruppi parlamentari nella condizione di poterle conoscere.

Non mi sento in grado, in questo momento, di esprimere un giudizio sull'articolo proposto dal relatore e chiedo che l'esame del presente disegno di legge venga rinviato ad altra seduta.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non mi oppongo ai rilievi dell'onorevole Cavallari Vincenzo. Vorrei però che il principio valesse per tutti, perché spesso è accaduto al Governo di vedersi presentare emendamenti all'ultimo momento, emendamenti che, specie in materia finanziaria, richiedono un esame piuttosto particolareggiato.

Sono d'accordo su questo rinvio, ma vorrei che da oggi in poi si stabilisse una prassi nel senso indicato uguale per tutti.

CAVALLARI VINCENZO. Non ho nulla in contrario, pur facendo presente che altri sono gli strumenti che ha in mano il Ministero delle finanze per orientarsi e altra è invece la nostra situazione, in quanto noi non abbiamo a disposizione i vari organi dello Stato per poter avere tutti i chiarimenti.

PRESIDENTE. È giusta l'osservazione dell'onorevole Cavallari Vincenzo. Nel caso in esame, però, non so se sia opportuno rinviare l'esame del provvedimento, in quanto trattasi di una equiparazione di trattamento, quindi di un provvedimento vantaggioso.

BERZANTI, *Relatore*. A quanto ho già detto desidero aggiungere che l'articolo aggiuntivo non comporta una modifica della legge fondamentale. La norma viene proposta allo scopo di rendere possibilmente simile l'onere fiscale su questi due contratti che si propongono, in pratica, lo stesso scopo.

Sono in grado di assicurare gli onorevoli colleghi che, applicando la riduzione di aliquota per le fideiussioni bancarie, si viene ad effettuare una equiparazione con le imposte di assicurazione che sono applicate sugli analoghi contratti assicurativi.

Quindi, se si accetta il concetto di equiparare l'onere fiscale di questi due istituti, allora non vi è bisogno di altra discussione; se si respinge il concetto stesso, allora entriamo in un altro campo.

SELVAGGI. Si tratta, praticamente, di sanare una evidente dimenticanza da parte di chi ha proposto il disegno di legge: il proponente ha dimenticato di equiparare la situazione degli istituti bancari a quella degli istituti assicurativi. Siccome le aliquote portano allo stesso risultato, non mi pare che vi siano

ragioni tali da dover rinviare l'esame del provvedimento.

ROSINI. Desidero sapere dall'onorevole relatore quale sarebbe il minor gettito della imposta di registro a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

BERZANTI, *Relatore*. Con l'introduzione di queste aliquote speciali per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulle garanzie e le cauzioni si viene a creare un trattamento di favore per i contratti assicurativi, per cui tutti si orienteranno su questi e abbandoneranno la forma della fideiussione bancaria. Non è possibile fare una previsione esatta di quella che potrà essere la riduzione. Può anche darsi che non vi sia alcuna riduzione.

ROSINI. La riduzione sarà identica sia approvando l'articolo aggiuntivo sia non approvandolo?

SELVAGGI. Applicando l'articolo aggiuntivo si facilita la scelta della gamma degli enti a cui ci si può rivolgere.

ROSINI. Sarebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento: non mi sembra urgentissimo.

SELVAGGI. Il provvedimento è importante perché nel prossimo maggio incominciano le richieste di cauzioni.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Cavallari Vincenzo se insiste sulla sua proposta di rinvio dell'esame del provvedimento.

CAVALLARI VINCENZO. No. Insisto soltanto sulla questione di carattere generale.

Passando poi al merito del disegno di legge in esame, dichiaro che io e i colleghi del mio gruppo politico voteremo contro il provvedimento, in quanto esso comporta la diminuzione del gettito di una imposta che, secondo me, non è giustificato da particolari motivi di necessità. In sostanza, si tratta di venire incontro alle società di assicurazione ed io non credo che queste siano in condizioni tali da dover imporre allo Stato una diminuzione di entrata.

Per tali motivi, dichiaro che voteremo contro il presente provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Preciso all'onorevole Cavallari Vincenzo che non si tratta di usare un trattamento di favore alle società di assicurazione; ma piuttosto di favorire una forma di prestazione di cauzioni e garanzie più conforme alle necessità degli odierni rapporti economici.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1954

CAVALLARI VINCENZO. Non ho detto questo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quanto, poi, all'articolo aggiuntivo proposto si tratta di venire incontro ad una ovvia esigenza di giustizia, e fare sì che le cauzioni che si dovrebbero prestare in forme di fideiussione bancaria sopportino un peso fiscale press'a poco uguale a quello prestato in forma di mallevadoria da parte degli istituti di assicurazione. Essendo attualmente le mallevatorie da parte degli istituti di assicurazione tassate con una percentuale sul premio, mentre le fideiussioni prestare dalle banche sono tassate con un'aliquota sull'intero capitale assicurato, si arriva ad una sperequazione notevole a danno di queste. L'articolo aggiuntivo tende, per ragioni di evidente giustizia, ad equiparare il regime tributario delle fideiussioni bancarie con quello delle mallevatorie prestare dagli istituti di assicurazione. Qui è tutto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Alla tariffa generale allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sono aggiunte le seguenti voci:

1°) assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore; imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 2;

2°) assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori d'opera; imposta proporzionale per ogni 100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5.

La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 della tariffa allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni e sono assoggettate alle normali tasse di bollo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che il relatore, onorevole Berzanti, ha proposto un articolo aggiuntivo che diverrebbe articolo 3 del disegno di legge, del quale do lettura:

« Il testo dell'articolo 54 della Tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Cauzioni, mallevatorie, fideiussioni anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennità del pari per terzi:

sulle prime lire 1000 L. 20

su ogni lire 1000 in più . . . » 10

Fideiussioni prestare a favore di terzi verso pubbliche Amministrazioni per periodi non superiori a due anni da aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

a) se prestare per un termine non superiore ad un anno:

sulle prime lire 1000 L. 20

su ogni lire 1000 in più . . » 0,50

b) se prestare per un termine superiore ad un anno ma non a due:

sulle prime lire 1000 L. 20

su ogni lire 1000 in più . . » 1

Norma speciale: l'imposta si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 53 della legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza ».

L'onorevole Turnaturi, relatore del disegno di legge, ha chiesto il rinvio della discussione del provvedimento stesso per poterne ulteriormente approfondire l'esame.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1954

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Norme riguardanti i generali di divisione
del Corpo della Guardia di finanza. (567).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme riguardanti i generali di divisione del Corpo della guardia di finanza ».

Avverto che il relatore, onorevole Turnaturi, mi ha comunicato il suo desiderio di approfondire l'esame del presente provvedimento e pertanto ha chiesto un breve rinvio della discussione del disegno di legge stesso.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

GOZZI: « Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti stessi » (419):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e dei seguenti disegni di legge:

« Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente na-

zionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del 1150 » (576):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	22
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

« Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà » (350):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	21
Voti contrari	12

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alicata, Angioy, Belotti, Berzanti, Biasutti, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, De Martino Francesco, Faletra, Ferreri Pietro, Ghislandi, Guggenberg, Gughelminetti, Lombardi Ruggero, Longoni, Matteotti Giancarlo, Napolitano Giorgio, Pecoraro, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Sedati, Selvaggi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 10.30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI